



2. La verifica in ordine all'impossibilità di utilizzare risorse umane dell'Ente è effettuata dal Responsabile del Servizio, acquisite le necessarie informazioni, tenendo conto delle mansioni esigibili.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nei precedenti commi, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con il limite massimo fissato nel bilancio preventivo.

### **Art. 3 - Limite di spesa**

1. L'Ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi che l'affidamento dell'incarico risponda alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale (articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come novellato dall'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112).
2. Il conferimento di incarichi esterni è subordinato al rilascio dell'attestazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del rispetto del limite fissato nel bilancio preventivo.
3. Sono esclusi da tale limite i costi relativi agli incarichi di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i quali sono ricompresi nel quadro economico delle opere previste dal programma delle Opere Pubbliche.

### **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso, da pubblicarsi per almeno dieci giorni all'Albo comunale e sul sito internet istituzionale, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
  - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione proposto dall'Amministrazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento,

- il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza.

#### **Art. 5 - Procedure comparative**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore.
3. Potranno, inoltre, in relazione alle caratteristiche dell'incarico, essere valutati:
- a) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - b) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;

- c) ulteriori elementi legati alle caratteristiche dell'incarico adeguatamente specificate nell'avviso.
- 4. L'avviso potrà anche prevedere colloqui o prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità di collaborazione.
- 5. Gli incarichi potranno essere conferiti direttamente nel caso in cui, a seguito di avviso, non fosse pervenuta alcuna candidatura, ovvero nel caso di incarichi di natura artistica, per loro natura non suscettibili a comparazione.

#### **Art. 6 - Esclusioni**

- 1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, revisore dei conti e del nucleo di valutazione.
- 2. Non rientrano, altresì, gli incarichi legali finalizzati alla rappresentanza in giudizio.
- 3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

#### **Art. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

- 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
- 2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
- 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

- 1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 9 - Pubblicità, efficacia e trasmissione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite pubblicazione all'albo comunale e sul sito istituzionale dell'Amministrazione per almeno dieci giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'art. 46 D.L. 112/2008, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Le necessarie informazioni, nonché gli atti relativi agli incarichi, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.
4. Gli atti di incarico sono trasmessi, ai sensi di legge, alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, qualora il loro valore superi complessivamente i cinquemila euro.

#### **Art. 10 - Società partecipate**

1. Le società in house, costituite o costituende, devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di incarichi prescritti dal presente regolamento.
2. Al fine del controllo le società in house trasmettono al Comune copia degli atti, dei disciplinari e dei contratti stipulati riguardanti conferimenti di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, di importo superiore a € 20.000,00, al netto di IVA. Gli atti sono sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione del Comune.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.